



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma - Giovedì 6 aprile

Numero 81

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. 65; semestre L. 33; trimestre L. 30
All' Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi » 0,80

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Avviso di Corte.

Leggi e decreti.

LEGGE 2 aprile 1922, n. 338, che autorizza un maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1922, n. 307, concernente la riforma dell'istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per le Calabrie.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1922, n. 368, che approva l'ordinamento scolastico per i cittadini musulmani della Cirenaica.

REGIO DECRETO 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente.

RELAZIONI e REGI DECRETI per gli scioglimenti dei Consigli comunali di Varese Ligure (Genova), di Collegno (Torino), di Cascina (Pisa).

DECRETI MINISTERIALI per la costituzione delle Deputazioni delle Borse di Napoli e di Milano.

Disposizioni diverse

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero del tesoro: Smarrimenti di ricevuta — Corte dei conti: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne il signor Giovanni Irgens, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Norvegia.

Roma, 6 aprile 1922.

LEGGI E DECRETI

Il numero 388 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848, che aumentava di L. 500,000 da anticiparsi dalla Massa del corpo, lo stanziamento per la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma, fissato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 644.

Art. 2.

Il maggiore stanziamento, di cui al precedente arti-

Tabella B.

Località in cui potranno essere istituiti Kuttab, subordinatamente alla esistenza di una sufficiente popolazione scolastica.

Sidi Khalifa — el-Coefa — el-Guarscia — Alm Mara — Zavia el Faidia — el Abiar — Benina — Umm er-Rgem — el Aghella — Marsa Luec — Umm er Ahfein — Zavia el-Gasrein — Zavia el-Hammama — Zavia el-Hamez — Bsciara

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie.
GIRARDINI.

Il numero 387 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o 20 marzo 1921, n. 296, per gli infortuni degli operai sul lavoro; il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e la legge 24 marzo 1921, n. 297, concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonché i relativi regolamenti

Riconosciuta la convenienza di istituire un Casellario centrale degli infortuni che agevoli il regolare raggiungimento dei fini della legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente.

Art. 2.

Un Comitato composto del direttore generale della previdenza sociale, che lo presiede, di un delegato della Cassa nazionale infortuni e di un delegato degli altri Istituti autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel Regno stabilirà le norme per la preparazione, la raccolta e la conservazione delle schede, sovraintenderà al funzionamento ed alla gestione del Casellario e stabilirà i contributi dovuti dagli Istituti assicuratori a norma dell'art. 5.

Art. 3.

La Cassa nazionale infortuni e tutti gli Istituti di assicurazione del Regno autorizzati a gestire le assicurazioni ai sensi delle leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e 20 marzo 1921, n. 296, per gli infortuni degli operai sul lavoro; del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e della legge 24 marzo 1921, n. 297,

contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonché dei relativi regolamenti, sono obbligati ad inviare al Casellario centrale non oltre 15 giorni dal pagamento della indennità, le schede nel modello e con i dati che verranno stabiliti dal Comitato di cui nell'art. 2.

Art. 4.

La Cassa nazionale infortuni e gli Istituti di cui all'articolo precedente avranno facoltà di rivolgersi al Casellario centrale per tutte le notizie che riterranno opportune o necessarie nella esplicazione delle loro funzioni e segnatamente quelle dirette ad accertare per ogni infortunio la eventuale esistenza di precedenti liquidazioni.

Art. 5.

Alle spese per la costituzione e per il funzionamento del Casellario centrale sarà provveduto mediante il versamento da parte della Cassa nazionale infortuni e degli Istituti di assicurazione, di un contributo che sarà stabilito, anno per anno, dal Comitato di cui all'articolo 2 in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi o contributi di assicurazione o al numero degli infortuni denunciati al Casellario.

Art. 6.

Il contributo sarà liquidato entro il mese di febbraio di ciascun anno e gli Istituti assicuratori dovranno versare l'ammontare del contributo da essi dovuto entro il mese di marzo alla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente da questa tenuto per il fondo di cui all'art. 37 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Sul fondo medesimo saranno anticipate le somme occorrenti per il funzionamento del servizio fino al primo versamento di contributi da parte degli Istituti assicuratori.

Art. 7.

Il Casellario ha sede presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, (Direzione generale della previdenza) al quale però non incombe nessun onere né di personale né di spesa per il funzionamento del Casellario stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.